

Comunicazione Consob n. 0066209 del 2 agosto 2013

Oggetto: obblighi di trasparenza delle partecipazioni rilevanti riconducibili ai *trust*; richiesta ai sensi degli articoli 114, comma 5, e 115, comma 2, del TUF

La costituzione di un *trust*, con la conseguente titolarità della partecipazione in capo al *trustee*, potrebbe non garantire l'effettiva trasparenza degli assetti proprietari dell'emittente partecipata, allorché i processi decisionali, relativi all'esercizio del diritto di voto legato alla partecipazione, siano allocati in capo ad altri soggetti del *trust*, o sussistano importanti poteri di interferenza, venendosi in tal caso a determinare una separazione tra titolarità formale della partecipazione e titolarità sostanziale dei diritti connessi.

Per tali motivi, al fine di garantire la trasparenza degli assetti proprietari delle società emittenti azioni ammesse alle negoziazioni, aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai sensi dell'art.115, comma 2, del Testo unico finanziario ("TUF"), i *trustees* che detengono una partecipazione rilevante nel capitale o che partecipano a un patto parasociale rilevante ai sensi dall'articolo 122 del TUF in tali emittenti, comunicano alla Consob, contestualmente all'invio della comunicazione ai sensi dell'articolo 120 del TUF, le seguenti ulteriori informazioni:

- l'identità dei beneficiari, del *settlor*, del *protector* (laddove presente) o del legale rappresentante;
- gli eventuali poteri di intervento nella gestione della partecipazione assegnati dall'atto istitutivo a soggetti diversi dal *trustee*, ivi incluso il potere di soggetti terzi o dei beneficiari di impartire istruzioni vincolanti al *trustee*; se presente, l'esistenza della clausola di disinteresse e il contenuto della stessa;
- natura, durata e revocabilità del *trust* nonché la legge applicabile;
- le eventuali sovrapposizioni tra i soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nel *trust* in qualità di beneficiario, *settlor*, *trustee* o *protector* e i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che fanno parte della catena partecipativa che fa capo al *trust*, ovvero del gruppo in cui il medesimo è inserito, nonché coloro che rivestono funzioni apicali, di qualsiasi tipo, in tali contesti.

La Consob provvederà a pubblicare nel proprio sito *internet*, secondo quanto previsto dall'articolo 114, comma 5, del TUF, gli elementi informativi ritenuti necessari per una corretta trasparenza degli assetti proprietari, al fine di tutelare gli investitori e garantire il regolare funzionamento del mercato.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas